



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.12.2020

2018/2249

C(2020) 7816 final

Signor Ministro,

desidero richiamare nuovamente la Sua attenzione sulla violazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (in prosieguo: la "direttiva nitrati" o la "direttiva")¹, dopo la prima lettera di costituzione in mora indirizzataLe l'8 novembre 2018 (rif. S(SG (2018(D/20243).

I Contesto normativo

1. L'articolo 1 della direttiva recita:

“La presente direttiva mira a:

- ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola; - prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo”.

2. L'articolo 3 della direttiva prevede quanto segue:

“1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.

¹ GUL 375, 31.12.1991, pagg. 1–8

Onorevole Luigi Di Maio
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
00135 Roma

2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

(...)

4. Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisi al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.

5. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d'azione previsti dall'articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale.”

3. L'articolo 5 della direttiva stabilisce che:

“1. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

2. Un programma d'azione può riguardare tutte le zone vulnerabili nel territorio di uno Stato membro oppure, se lo Stato membro lo giudica opportuno, si possono fissare programmi diversi per diverse zone vulnerabili o parti di zone.

3. I programmi d'azione tengono conto:

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine;

b) delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi.

4. I programmi d'azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:

a) le misure di cui all'allegato III;

b) le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica fissati ai sensi dell'articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui allegato III.

5. Nel quadro dei programmi d'azione gli Stati membri prendono inoltre le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se, dall'inizio o alla luce dell'esperienza tratta dall'attuazione dei programmi d'azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli

Stati membri tengono conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure possibili di prevenzione.

6. Gli Stati membri elaborano ed applicano opportuni programmi di controllo al fine di valutare l'efficacia dei programmi d'azione fissati ai sensi del presente articolo.

Gli Stati membri che applicano l'articolo 5 in tutto il territorio nazionale controllano il contenuto di nitrati delle acque (superficiali e sotterranee) in punti di controllo prescelti, onde poter stabilire l'entità dell'inquinamento nelle acque da nitrati di origine agricola.

7. Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, rivedono i propri programmi d'azione, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi del paragrafo 5, per lo meno ogni quattro anni. Essi informano la Commissione di qualsiasi modifica dei programmi d'azione.”

4. Conformemente all'articolo 6 della direttiva:

“1. Al fine di designare le zone vulnerabili e rivederne le designazioni gli Stati membri devono:

- a) entro due anni dalla notifica della presente direttiva, controllare la concentrazione di nitrati nelle acque dolci per un periodo di un anno:*
 - i) alle stazioni di campionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 75/440/CEE e/o alle altre stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque superficiali degli Stati membri, almeno una volta al mese e più frequentemente durante i periodi di piena;*
 - ii) alle stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque sotterranee degli Stati membri a intervalli regolari e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 80/778/CEE;*
 - b) ripetere il programma di controllo specificato al paragrafo 1, lettera a, almeno ogni quattro anni, escludendo le stazioni di campionamento di cui si è riscontrata, in tutti i precedenti campioni, una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l, a condizione che non si sia manifestato nessun fattore nuovo che possa avere incrementato il tenore di nitrati; in questi ultimi casi il programma di controllo deve essere ripetuto soltanto ogni otto anni;*
 - c) riesaminare ogni quattro anni lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere.*

2. Devono essere applicati i metodi di misura di riferimento indicati nell'allegato IV della presente direttiva.”

5. L'articolo 10 della direttiva precisa:

“1. In merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano

alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate nell'allegato V:

2. Una relazione ai sensi del presente articolo è presentata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce.”

6. L'allegato I A della direttiva stabilisce quanto segue:

“A. Le acque di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono individuate adottando, tra l'altro, i criteri seguenti:

1) qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell'articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE;

2) qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell'articolo 5;

3) qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5.”

7. L'allegato III della direttiva (Misure da inserire nei programmi d'azione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, punto a)) prevede:

“1. Le misure in questione comprendono norme concernenti:

1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati fertilizzanti;

2) capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all'ambiente;

3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessati, in particolare:

a) delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;

b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;

c) dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture;

e basata sull'equilibrio tra:

i) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e

ii)l'apporto alla colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione corrispondente;

- alle quantità di azoto presente nel terreno nel moment in cui la colture comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell'inverno);

- all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;

-all'aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento;

-all'aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

2. Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro.

Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto. Tuttavia:

a)per i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono accordare un quantitativo di effluente contenente fino a 210 kg di azoto;

b)durante e dopo i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono stabilire quantitativi diversi da quelli indicati in precedenza. Questi quantitativi possono essere fissati in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e devono essere giustificati in base a criteri obiettivi, ad esempio:

-stagioni di crescita prolungate;

-colture con grado elevato di assorbimento di azoto;

-grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile;

-terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.

Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi della presente lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione adottata ai sensi della procedura stabilita all'articolo 9.

3. Gli Stati membri possono calcolare i quantitativi di cui al paragrafo 2 sulla base del numero di animali.

4. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui applicano le disposizioni del paragrafo 2. Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione, se lo ritiene necessario, può presentare al Consiglio proposte appropriate ai sensi dell'articolo 11."

II Fatti e procedura

8. L'8 novembre 2018, la Commissione inviava una lettera di messa in mora all'Italia (SG (2018(D/20243), con l'addebito di non aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 6, dall'articolo 3, paragrafo 4, e dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.
9. L'Italia presentava le sue osservazioni sulla lettera di messa in mora, con comunicazioni in data 11 marzo 2019, 16 aprile 2019, 31 luglio 2019, 2 ottobre 2019, 19 novembre 2019, 20 dicembre 2019, 19 febbraio 2020 e 7 luglio 2020. Oltre a queste comunicazioni, nel luglio 2019 è stata organizzata una riunione tecnica tra i servizi della Commissione e le Autorità italiane.
10. Nelle risposte che si sono succedute, le Autorità italiane hanno fornito informazioni e commenti dettagliati in merito ai tre addebiti sollevati in questa procedura. In particolare, le Autorità italiane hanno informato la Commissione circa le varie azioni e iniziative intraprese per affrontare i problemi illustrati nella lettera di messa in mora.
11. Grazie all'atteggiamento cooperativo adottato dalle Autorità italiane, alcuni problemi sono stati risolti. Tuttavia, come si vedrà in seguito, sono necessarie azioni aggiuntive per affrontare le questioni rimanenti, rimaste a lungo irrisolte.
12. Le Autorità italiane non hanno ancora presentato la relazione prevista dall'articolo 10 della direttiva, per il periodo 2016-2019.
13. La Commissione ha valutato le ultime informazioni a sua disposizione, in particolare quelle presentate dalle Autorità italiane. Tali informazioni hanno fornito un quadro aggiornato della rete di monitoraggio, della designazione di zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) e dell'evoluzione della qualità delle acque. Tali informazioni evidenziano che le Autorità italiane devono intraprendere ulteriori iniziative per adempiere pienamente agli obblighi derivanti dalla direttiva in tali ambiti.
14. Inoltre, successivamente all'invio della lettera di messa in mora, sono state rilevate una serie di questioni aggiuntive.
15. Alcune regioni, seguendo la linea espressa in un parere del Ministro dell'Agricoltura, hanno introdotto nel loro programma d'azione regionale la possibilità di derogare alle previsioni incluse nel programma d'azione nazionale di periodi di divieto continuativo (periodi durante i quali è proibita l'applicazione di fertilizzanti) nella stagione invernale, della durata di almeno 62 giorni. Tali previsioni e il parere del Ministro sono contrari al programma d'azione nazionale e alla direttiva nitrati. Ciò accade principalmente perché periodi di divieto di durata inferiore possono determinare un livello di inquinamento superiore qualora i nitrati siano immessi in aree agricole in cui le coltivazioni non sono per nulla in grado di assorbirli o possono assorbirli in misura ridotta, in assenza di alcuna prova scientifica a sostegno delle deroghe del programma di azione nazionale.
16. Inoltre, sei regioni non hanno riesaminato per molti anni i loro programmi d'azione ormai datati, violando in tal modo l'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva.

17. In talune regioni italiane la qualità delle acque si è deteriorata, il che indica che le misure incluse nel loro programma d'azione non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi fissanti nella direttiva. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ciò richiederebbe l'adozione di misure aggiuntive o azioni rafforzate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva, per favorire il conseguimento di tale obiettivo².
18. Per queste ragioni, è necessario inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare, in cui la Commissione intende esaminare i progressi compiuti e le questioni sorte dopo l'invio della lettera di messa in mora, sulla base dell'analisi dei dati più recenti trasmessi dall'Italia.
19. La sezione seguente costituisce una sintesi delle osservazioni presentate dall'Italia, delle valutazioni della Commissione, e delle questioni aggiuntive individuate.

III Violazione dell'articolo 5, paragrafo 6 e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva – Rete di controllo instabile a causa della rotazione delle stazioni di controllo

20. Gli Stati membri hanno l'obbligo di creare una rete di stazioni di controllo che consentano di identificare le acque inquinate, per un duplice scopo: da un lato, al fine di designare nuove zone vulnerabili ai nitrati (articolo 6, paragrafo 1) e, dall'altro lato, al fine di valutare l'efficacia dei programmi di azione adottati per le zone vulnerabili ai nitrati esistenti (articolo 5, paragrafo 6).
21. Tale rete deve essere sufficientemente densa e stabile da conseguire entrambi gli obiettivi.
22. I dati forniti dall'Italia nel contesto della relazione presentata ai sensi dell'articolo 10 della direttiva per il periodo 2012-2015 registravano un calo complessivo nel numero delle stazioni di controllo delle acque sotterranee e un numero elevato di stazioni, che avevano segnalato problemi nella qualità dell'acqua nel periodo di riferimento 2008-2011, risultavano soppresse.
23. La Commissione ha evidenziato i seguenti elementi nella lettera di messa in mora:
 - a) diminuzione di circa 5,2% del numero di stazioni di controllo delle acque superficiali nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011;
 - b) assenza di stazioni di controllo, particolarmente grave in Calabria e in Basilicata;
 - c) un numero elevato di stazioni che avevano indicato problemi nella qualità delle acque (inquinamento³, eutrofizzazione⁴) nel periodo di riferimento 2008-2011,

² Vedi sentenza del 3 ottobre 2019, causa C-197/18, *Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e. a.*, in cui la Corte di giustizia ha dichiarato quanto segue: “[i]n [i]n particolare, qualora (...) risulti che una riduzione dell'inquinamento delle acque non sia da prevedersi, gli Stati membri devono adottare misure aggiuntive ovvero attuare azioni rafforzate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/676. (punto 65) e “[a] termini dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 91/676, i programmi d'azione tengono conto delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili nonché delle condizioni fisiche, geologiche e climatologiche di ciascuna regione (punto 58)”.

³ Per le stazioni di controllo delle acque sotterranee un numero elevato di stazioni di controllo sono scomparse in Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio. Al momento della redazione di questa lettera di messa in mora complementare, il problema era stato affrontato e risolto in 8 regioni. Tre regioni, segnatamente, Basilicata, Lazio e Marche, rimangono inadempienti.

sono state soppresse, ostacolando un efficace controllo dell'attuazione della direttiva.

24. Il problema riguarda sia le aree incluse in zone vulnerabili ai nitrati sia le aree al di fuori di esse e si riferisce alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, espressa in termini di concentrazione di nitrati e di stato trofico delle acque.
25. Una rete di controllo instabile, con un elevato numero di stazioni di controllo che avevano segnalato inquinamento soppresse in assenza di una giustificazione adeguata, non trasmette un'immagine accurata dell'inquinamento da nitrati, come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.
26. All'interno delle zone vulnerabili ai nitrati, la rotazione e sostituzione di stazioni di controllo con una qualità dell'acqua migliore fornisce un quadro fuorviante della qualità dell'acqua, mostrando miglioramenti apparentemente dovuti a risultati efficaci dei programmi di azione, mentre in realtà sono esclusivamente imputabili alla sostituzione di un numero di stazioni di controllo con altre stazioni che registrano una qualità dell'acqua migliore. Ciò fa venir meno la possibilità di valutare obiettivamente nel tempo gli effetti delle misure incluse nei programmi di azione sulla qualità delle acque.
27. Al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati esistenti, la rotazione e sostituzione con stazioni di controllo con migliore qualità delle acque fa venir meno la capacità ed efficacia del sistema nel designare come zone vulnerabili ai nitrati le aree che dovrebbero essere designate come tali ai sensi della direttiva.
28. Per tali motivi, nella lettera di messa in mora la Commissione concludeva che l'Italia non aveva adottato in 13 regioni le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 6, e dall'articolo 6, paragrafo 1.
29. Dall'invio della lettera di messa in mora, la maggior parte delle regioni interessate hanno rimediato a questa violazione. Tali regioni hanno presentato una giustificazione riguardante il fatto che le stazioni soppresse non registravano l'inquinamento di origine agricola o, quando invece ciò accadeva, hanno ripristinato la stazione oppure hanno individuato un'altra stazione per controllare l'inquinamento registrato in precedenza dalla stazione soppressa. Tuttavia, in base alle ultime informazioni ricevute, la violazione persiste in Basilicata, Lazio e Marche.
30. Nel caso della Basilicata, la Commissione ha notato una bassa densità di stazioni di controllo delle acque e la soppressione di un numero elevato di stazioni di controllo delle acque sotterranee che registravano un inquinamento delle acque. Nel mese di ottobre 2019, la regione rispondeva, allegando una tabella con 40 stazioni di controllo di acque sotterranee in stato inquinato soppresse nel periodo 2012-2015 e manifestando l'intenzione di ripristinare 32 stazioni soppresse e di sostituirne altre 8. Tuttavia, ad oggi non è stata fornita alcuna informazione circa il ripristino effettivo delle 32 stazioni che le Autorità italiane avevano annunciato di voler ripristinare e, pertanto, la regione Basilicata rimane in violazione della direttiva.

⁴ Per quanto riguarda lo stato eutrofico la rotazione ha avuto luogo in Campania, Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Lazio.

31. Al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati la densità delle stazioni di controllo delle acque continua ad essere molto bassa rispetto alla media nazionale e dell'Unione europea. La circostanza che il sistema di controllo non includa un numero sufficiente di stazioni di controllo può ostacolare il perseguimento della sua funzione, limitando in tal modo la sua capacità ed efficacia nel designare come zone vulnerabili ai nitrati le aree che scaricano in acque inquinate.
32. Attualmente, la Commissione considera che la Basilicata rimanga in violazione della direttiva anche sotto questo aspetto, dal momento che non ha fornito informazioni su come intenda accrescere il numero molto esiguo di stazioni di controllo al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati.
33. Per quanto riguarda il Lazio, le censure della Commissione riguardano la soppressione di stazioni che con elevata concentrazione di nitrati o in stato trofico. Nell'ottobre 2019 il Lazio informava la Commissione di aver identificato punti alternativi per dieci stazioni⁵. Tuttavia, ad oggi il Lazio non ha fornito i valori registrati da tali punti. Di conseguenza, il Lazio deve essere considerato tuttora in violazione, perché la Commissione non è in grado di concludere che le sostituzioni assicurino che l'inquinamento registrato dai punti soppressi continuerà ad essere controllato, assicurando in tal modo che la rete di monitoraggio svolga la sua funzione.
34. La Commissione ha mosso alla regione Marche la censura di aver soppresso alcune stazioni di controllo di acque sotterranee inquinate. Tale regione rimane in violazione della direttiva finché non avrà trovato una sostituzione adeguata per le stazioni, localizzate in aree agricole e per cui non è stata presa in considerazione alcuna sostituzione in quanto situate in acquiferi di piccole dimensioni⁶, poiché ciò non costituisce una ragione validata per interrompere il monitoraggio dell'inquinamento da nitrati. La Regione dovrebbe altresì ultimare l'allestimento di un punto alternativo per una stazione di controllo⁷.
35. Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'Italia non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva nelle regioni Basilicata, Lazio e Marche.

IV Violazione dell'articolo 3, paragrafo 4 – Mancata designazione di zone vulnerabili ai nitrati

36. Nella lettera di messa in mora la Commissione ha ritenuto che l'Italia non avesse adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi che discendono dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I della medesima, in tutte le regioni ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige. Ai sensi della direttiva la designazione di zone vulnerabili ai nitrati deve essere opportunamente rivista e completata almeno ogni quattro anni.

⁵ LT_ZVN017, LT_ZVN018, LT_ZVN018, LT_ZVN018, LT_ZVN110, VT_ZVN12, RM_ZVN01, RI_ZVN02, RI_ZVN03, RI_ZVN03

⁶ MC-12353, AP-07272, AP-07190, 2, AP-07248, MC-12351

⁷ AP-07180

37. La Commissione vorrebbe sottolineare che la sua richiesta di designare zone vulnerabili ai nitrati si fonda sui dati forniti dall'Italia in base all'articolo 10 della direttiva e riguardanti il periodo di riferimento 2012-2015.
38. La Commissione ricorda inoltre, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la designazione di zone vulnerabili ai nitrati non dovrebbe essere limitata ad aree in cui l'inquinamento proveniente da fonti agricole è l'unica fonte di inquinamento. La Corte ha già dichiarato che, per considerare le acque inquinate, ai sensi, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, è sufficiente che i composti azotati di origine agricola contribuiscano in maniera significativa all'inquinamento⁸. Inoltre, la Corte ha chiarito che nell'individuazione delle acque inquinate gli Stati membri sono obbligati a rispettare gli obiettivi della direttiva⁹. La Corte si è altresì pronunciata sulla nozione di contributo significativo da fonte agricola¹⁰.
39. Alla luce di tali premesse, la Commissione ha provveduto a valutare le informazioni fornite dall'Italia per il periodo di riferimento 2012-2015. La procedura per la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati seguita dall'Italia avrebbe dovuto comprendere un'adeguata valutazione delle fonti di inquinamento registrate dalle stazioni di controllo istituite ai sensi della direttiva, al fine della designazione delle aree che scaricano in acque che sono colpite da inquinamento, esclusivamente o principalmente di origine agricola.
40. Al momento dell'invio della lettera di messa in mora, 19 regioni risultavano in violazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Successivamente all'invio della lettera di messa in mora, le autorità di numerose regioni hanno provveduto a designare altre zone vulnerabili ai nitrati per tutti i punti inquinati per cui non erano in grado di escludere che ci fosse un significativo contributo proveniente da fonti agricole.
41. Tuttavia, al momento presente, 8 regioni¹¹ rimangono in violazione della direttiva. Infatti, sulla base delle informazioni disponibili che si riferiscono al periodo compreso tra il 2012 e il 2015, tali regioni avrebbero dovuto designare come zone vulnerabili ai nitrati tutte le aree che nel corso della valutazione delle ultime informazioni fornite dall'Italia erano risultate inquinate, vale a dire che aree che scaricano in acque dolci superficiali e in acque sotterranee che contengano oltre 50 mg/l di nitrati o che possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 e quelle che scaricano in laghi naturali di acqua dolce o in altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine che risultino eutrofiche o che possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5.
42. L'Italia non ha adottate le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I

⁸ Sentenza del 29 aprile 1999, causa C-293/97, *The Queen v Secretary of State for the Environment and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food*, ex parte H.A. Standley e a. e D.G.D. Metson e a.

⁹ Sentenza del 27 giugno 2002, causa C-258/00, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese*.

¹⁰ Sentenza 22 settembre 2005, causa C-221/03, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*.

¹¹ Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto.

della medesima, in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto, per quanto riguarda le stazioni di controllo indicate per ciascuna regione nell'elenco qui sotto ("Stazioni di controllo che registrano un inquinamento delle acque nel senso di cui alla direttiva nel periodo 2012-2015 per cui devono essere ancora designate zone vulnerabili ai nitrati").

Elenco I – Stazioni di controllo che registrano un inquinamento delle acque nel senso di cui alla direttiva nel periodo 2012-2015 per cui devono essere ancora designate zone vulnerabili ai nitrati nel periodo 2012-2015

Abruzzo:

Per quanto riguarda le zone vulnerabili ai nitrati nella stazione di controllo che ha registrato un inquinamento delle acque in Piana del Trigno, la Commissione considera che la delimitazione di quest'ultima sulla base di criteri geometrici non sia conforme agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione ritiene pertanto che l'Abruzzo dovrebbe rivedere il perimetro di questa zona sensibile ai nitrati, alla luce di questi criteri, e collaborare con la regione Molise, per designare le necessarie zone sensibili ai nitrati, sulla riva del fiume appartenente a quest'ultima regione.

Emilia-Romagna:

L'Emilia-Romagna dovrebbe finalizzare lo studio sul contributo dell'agricoltura allo stato eutrofico in sei stazioni di controllo (IT05000200, IT0807000100, IT0807000200, IT0801150900, IT0801151300, IT0801171400), e designare zone vulnerabili ai nitrati in base a tali risultanze.

Lazio:

La Commissione rileva che, per 17 stazioni di controllo delle 18 esaminate dalle autorità regionali, il carico di nutrienti provenienti da fonti agricole è superiore a quello proveniente da fonti civili. Nella stazione rimanente (bacino 2), il carico di nutrienti provenienti da fonti agricole non è irrilevante¹². Cionondimeno, il Lazio ha provveduto a designare zone vulnerabili ai nitrati solo in 6 casi. La Commissione ritiene che le Autorità regionali dovrebbero procedere a designare zone vulnerabili ai nitrati per le altre stazioni eutrofiche (2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) in modo da includere tutte le aree che corrispondono ai criteri dell'articolo 3, paragrafo 2, come interpretato dalla Corte di giustizia.

Molise:

Come menzionato in precedenza, il Molise dovrebbe designare le aree che rientrano nei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda i punti inquinati gestiti dalla regione Abruzzo in Piana del Trigno.

Puglia:

Il criterio che ha fatto sorgere l'obbligo di designare zone vulnerabili ai nitrati per acque che sono eutrofiche o che potrebbero diventarlo se non venissero adottate misure in proposito, non è la concentrazione di nitrati, ma lo stato eutrofico in quanto tale, qualora sia legato a un contributo significativo da fonti agricole. La Commissione ritiene quindi

¹² Vedi punto 51 della sentenza della Corte causa C-197/18, cit. supra nota 2: "A tal riguardo si deve ricordare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che si è in presenza di un apporto significativo all'inquinamento laddove, ad esempio, l'agricoltura sia responsabile per il 17% dell'azoto totale in un determinato bacino (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2005, causa C-221/03, Commissione/Belgio, punto 86). In presenza di tale condizione d'applicazione della direttiva 91/676, spetta agli Stati membri determinare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, lo stato delle acque sul proprio territorio.

che la Puglia debba designare zone vulnerabili ai nitrati per Ofanto - confi. confi. Locane - confi. Foce Ofanto, Foce Ofanto, e Cilarese, a meno che non concluda che il loro stato eutrofico non è dovuto a un significativo contributo da fonti agricole, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sicilia:

La Sicilia dovrebbe designare zone vulnerabili ai nitrati per i seguenti punti inquinati, a meno che non concluda che l'inquinamento ivi registrato non è dovuto ad un contributo significativo da fonti agricole, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

- Stazioni di controllo delle acque sotterranee : IT_ITR19TPCS04P07_3, IT_ITR19TPCS02P01_0, IT_ITR19TPCS02P03_0, IT_ITR19TPCS01P04_0, IT_ITR19TPCS04P03_3, IT_ITR19TPCS04P02_3, IT_ITR19ETCS02P02_1c, IT_ITR19ETCS01P03_1c
- Stazioni di controllo delle acque superficiali: IT_IT19LW1905431_5, IT_IT19TW011299_6.

Umbria:

L'Umbria dovrebbe designare zone vulnerabili ai nitrati per i seguenti punti inquinati, a meno che non concluda che l'inquinamento ivi registrato non è dovuto ad un contributo significativo da fonti agricole, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

- 16 stazioni di controllo delle acque sotterranee: IT_10-LOC102_1c, IT_10-MVT8_1b, IT_10-LOC106_1a, IT_IT09S0034_1c, IT_10-MVT48_1a, IT_10-LOC301_1c, IT_10-AVT16_1c, IT_10-LOC912_0, IT_10-AV602_1b, IT_10-CTR2_1a, IT_10-LOC1103_0, IT_10-AV601_1a, IT_10-AV304_1b, IT_10-ORV25_1c, IT_10-ORV17_1c, IT_10-AV205_0,
- 2 stazioni di controllo delle acque superficiali che risultano eutrofiche: IT_IT10CAI1_4, IT_IT10CRB1_5

Veneto:

Il Veneto dovrebbe procedere alla designazione di zone vulnerabili ai nitrati per i seguenti punti:

- Stazioni di controllo delle acque sotterranee : Station 1065:
 - Per 05175 (Canale Cagnola), 0593 – Torrente Selva- Aldegà, 051162 – scoleo Fosetta e 05486 – Canale Altipiano: oltre alle zone vulnerabili ai nitrati esistenti, designare tutte le aree individuate che scaricano in tali acque e contribuiscono all'inquinamento.
43. Al momento della redazione della presente lettera di messa in mora complementare, la relazione che l'Italia avrebbe dovuto presentare ai sensi dell'articolo 10 della direttiva con riferimento al periodo 2016-2019 non era ancora stata presentata. I dati contenuti nella relazione che si riferisce al periodo 2016-2019 possono rendere necessaria la designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati.
44. Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, non avendo designato zone vulnerabili ai nitrati per acque inquinate individuate dalle stazioni di controllo che figurano nell'elenco di cui supra, nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto.

V Violazione dell'articolo 5, paragrafo 5 – Assenza di misure aggiuntive o di azioni rinforzate -

45. L'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri adottano, nel quadro del programma d'azione, misure aggiuntive o azioni rafforzate se, alla luce dell'esperienza tratta dall'attuazione del programma d'azione, risulta evidente che le misure essenziali di cui agli allegati II e III alla direttiva non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi della direttiva.
46. La Corte di giustizia ha recentemente precisato¹³ il contenuto dell'obbligo di adottare misure aggiuntive o azioni rafforzate, stabilito dall'articolo 5, paragrafo 5, dichiarando che tale obbligo sorge non appena risulta che le misure adottate non sono sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva, ossia non appena appare chiaro che la qualità delle acque non migliora in termini di concentrazioni di nitrati o di stato trofico delle acque¹⁴. Tale disposizione deve essere letta congiuntamente all'obbligo di rivedere tali misure ogni quattro anni.
47. Pertanto, sulla base dei risultati della sesta relazione presentata ai sensi dell'articolo 10 della direttiva con riferimento al periodo 2012-2015, la Commissione concludeva nella lettera di messa in mora che l'Italia non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 5, poiché non aveva adottato nel quadro dei programmi di azione, misure aggiuntive o azioni rafforzate non appena era risultato evidente che le misure incluse nel programma di azione non erano sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva con riferimento all'inquinamento da nitrati in Campania, Puglia, Emilia Romagna, Marche, Sardegna e Lazio.
48. Alla luce della corrispondenza successiva all'invio della lettera di messa in mora, la Commissione considera che la Regione Emilia-Romagna ha adottato i provvedimenti necessari per rimediare alla violazione formulata nella lettera di messa in mora. Le Autorità italiane hanno esposto le valutazioni a sostegno della riduzione dei nitrati, attesa a seguito dell'adozione del programma di azione del 2017, e hanno fornito dati che attestano una riduzione della presenza di nitrati (la percentuale di stazioni in cui si rileva un livello di inquinamento discendente è passata da 29% a 43%, mentre la percentuale di stazioni in cui il livello di inquinamento tende a salire è passata da 32% a 19%).
49. Per quanto riguarda la Sardegna, le informazioni fornite dalle Autorità competenti nella corrispondenza successiva alla lettera di messa in mora hanno indotto la Commissione a concludere che tale regione adempie agli obblighi derivanti dalla direttiva.
50. Le rimanenti 4 regioni menzionate nella lettera di messa in mora rimangono in violazione per le ragioni illustrate più oltre, anche se le rispettive situazioni sono assai diversificate, per quanto riguarda ciò che ancora manca al conseguimento del pieno adempimento.
51. Le Marche, pur avendo adottato un nuovo programma di azione, non hanno fornito alcun elemento scientifico o tecnico che possa attestare che quest'ultimo sia

¹³ Sentenza nella causa C-197/18, cit. supra, nota 2.

¹⁴ Sentenza del 21 luglio 2018, causa C-543/16, Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.

sufficiente a conseguire gli obiettivi della direttiva. In particolare, i provvedimenti sull'applicazione di fertilizzanti ai terreni in pendenza sono meno rigorosi di quanto previsto nelle Raccomandazioni pubblicate dalla Commissione nel 2011¹⁵, senza che ciò sia scientificamente comprovato, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

52. Anche la Campania deve adottare azioni rafforzate. In linea con la giurisprudenza della Corte, i programmi di azione futuri dovrebbero introdurre azioni rafforzate e provare scientificamente che queste ultime sono sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva. Inoltre, le regole sull'applicazione di effluenti solidi su terreni in pendenza sono, nella bozza comunicata alla Commissione, meno rigorose delle Raccomandazioni del 2011 e la possibilità di derogare al periodo di divieto continuativo nella stagione invernale giuridicamente discutibile, come illustrato nella sezione seguente.
53. Il Lazio è in procinto di adottare un nuovo programma d'azione. Fino a quando tale programma non sarà adottato con misure sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva, il Lazio continuerà ad essere in violazione dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva.
54. La Puglia, dopo aver designato le nuove zone vulnerabili ai nitrati, ha avviato il processo di aggiornamento del programma d'azione del 2016. Tuttavia, tale processo non sarà completato fino a marzo 2021, con la conseguenza che tale regione ha tuttora bisogno di misure aggiuntive nel senso di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.
55. La Corte ha chiarito in una sentenza recente¹⁶ che, non appena risulta evidente che le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva, gli Stati membri devono adottare misure aggiuntive o mettere in atto azioni rafforzate. Non è necessario provare che le misure adottate sono inefficaci, è sufficiente fornire la prova che non stanno conseguendo la riduzione dell'inquinamento delle acque o la prevenzione di un inquinamento maggiore¹⁷. Da questa interpretazione della Corte deriva che gli Stati membri devono adottare misure aggiuntive o mettere in atto azioni rafforzate qualora non sia prevedibile una riduzione dell'inquinamento, vale a dire qualora i livelli di inquinamento aumentino o rimangano stabili.
56. Alla luce di tale interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, la censura mossa nella lettera di messa in mora deve essere estesa anche alla luce dei dati che sono stati forniti dopo che tale lettera è stata inviata.
57. In altre parole, da questa interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 5, risulta che altre regioni italiane, oltre alle quattro regioni precedentemente menzionate (Campania, Marche, Lazio, Puglia) sono in violazione dell'articolo 5, paragrafo 5, come verrà illustrato in seguito.

¹⁵ Studio pubblicato dalla Commissione nel dicembre 2011, dal titolo "Raccomandazioni per la redazione di programmi d'azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

¹⁶ Sentenza nella causa C-197/18, cit. supra, nota 2.

¹⁷ Sentenza nella causa C-543/16, cit supra, nota 13.

58. La valutazione dei dati relativi alla qualità delle acque in Piemonte e in Lombardia tra il 2016 e il 2019 indica un deterioramento della qualità delle acque in entrambe le regioni, in particolare per quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e l'eutrofizzazione delle acque superficiali. Poiché le misure contenute nei programmi d'azione di queste due regioni in tale periodo non sono state sufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia precedentemente menzionata, devono essere adottate misure aggiuntive e azioni rafforzate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5.
59. La Commissione è al corrente del fatto che la Lombardia ha adottato nel marzo 2020 un nuovo programma d'azione che rinforza alcune delle misure esistenti. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che il nuovo programma d'azione introduce altresì un elemento di flessibilità nell'applicazione delle regole sullo spargimento di concimi organici animali durante i mesi invernali che, come illustrato in seguito, costituisce, a giudizio della Commissione una violazione della direttiva. Inoltre, alla luce del summenzionato deterioramento della qualità delle acque, le autorità devono tuttora dimostrare la capacità del nuovo programma di conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire non solo assicurare la stabilità della qualità delle acque, ma anche ridurre l'inquinamento da nitrati e l'eutrofizzazione.
60. Sulla base della medesima interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione deve completare la sua analisi delle informazioni che nel 2018 hanno portato a identificare le regioni interessate da tale violazione, in modo da includere non solo le regioni caratterizzate da livelli di inquinamento in aumento, ma anche quelle in cui non è attesa una riduzione dell'inquinamento delle acque, come dimostrato dal fatto che la percentuale delle stazioni con livelli di inquinamento stabili o in aumento è superiore rispetto a quelle con livelli decrescenti. La lista delle regioni in cui la percentuale di stazioni con livelli di inquinamento stabili o in aumento è superiore rispetto a quelle con livelli decrescenti include (v. tabella che compare a pagina 39 e a pagina 40 della lettera di messa in mora):
- a. con riferimento all'inquinamento delle acque sotterranee: Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio;
 - b. per quanto riguarda l'inquinamento delle acque superficiali: Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Piemonte.
61. Di conseguenza, la Commissione considera che le regioni sopramenzionate devono adottare misure aggiuntive o azioni rafforzate. Finché tali azioni rafforzate non saranno adottate in conformità della direttiva e della giurisprudenza recente della Corte di giustizia, la situazione in tali regioni, caratterizzate da livelli di inquinamento stabili o in aumento, costituisce una violazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.
62. I dati contenuti nell'attesa relazione relativa al periodo 2016-2019 possono rendere necessario che altre regioni adottino misure aggiuntive o azioni rafforzate.
63. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto della circostanza che alcune regioni sono più prossime di altre alla risoluzione della violazione, la Commissione considera che misure aggiuntive o azioni rafforzate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva debbano essere adottate in Campania, Marche, Lazio, Puglia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

VI Violazione dell'articolo 5, paragrafo 4 – Deroghe sistematiche alle previsioni del programma nazionale d'azione

64. La direttiva nitrati prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare programmi d'azione comprendenti misure vincolanti che disciplinano, *inter alia*, periodi in cui è vietata l'applicazione al terreno di certi tipi di fertilizzanti.
65. Ai sensi dell'undicesimo 'considerando' enunciato nel preambolo della direttiva, il programma d'azione dovrebbe comportare misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e a stabilire restrizioni specifiche nell'impiego di concimi organici animali.
66. In base all'articolo 5, paragrafo 4, lett. a) e b), della direttiva, i programmi d'azione comprendono le misure vincolanti di cui all'allegato III e quelle prescritte nei codici di buona pratica agricola. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lett. a), i codici di buona pratica agricola dovrebbero includere per lo meno gli elementi elencati nell'allegato II A.
67. In conformità con l'allegato II A, punto 1, della direttiva, un codice di buone pratiche agricole dovrebbe contenere disposizioni concernenti i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, ove detti elementi siano pertinenti. Inoltre, ai sensi dell'allegato III, punto 1, sub 1), della direttiva nitrati, i programmi d'azione devono includere norme concernenti i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti. Tale disposizione sostituisce l'allegato II A, punto 1, ed è pertanto applicabile direttamente, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, lett. b).
68. La giurisprudenza esistente della Corte di giustizia ha chiarito che nel definire le misure necessarie da includere nei programma d'azione, gli Stati membri devono tenere conto delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili. Nella sentenza *Commissione contro Germania*, più volte citata in precedenza¹⁸, la Corte si è fondata sulle Raccomandazioni emesse dalla Commissione nel 2011, e ha verificato se lo Stato membro considerato in violazione avesse fornito prove scientifiche a sostegno delle diverse soluzioni.
69. Il programma d'azione nazionale per i nitrati italiano, adottato con decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, contiene previsioni generali sui cosiddetti periodi di divieto continuativo, consistenti nel divieto di applicazione di fertilizzanti costituiti da concimi organici animali, acque reflue e digestato nel periodo autunnale e invernale, di norma dal 1 novembre alla fine di febbraio. All'interno di questo nazionale di riferimento, le regioni dispongono di un margine di flessibilità, nel senso che possono derogare a tali previsioni, purché prevedano periodi di divieto continuativo della durata di almeno 60 giorni. I periodi non continuativi di applicazione devono essere stabiliti sulla base di specifici bollettini agrometeorologici.
70. La Commissione è stata informata da una denuncia dell'esistenza di un parere emesso dal Ministro dell'Agricoltura italiano, che ignora gli obblighi introdotti a

¹⁸ Sentenza nella causa C-543/16, cit supra, nota 13.

livello nazionale dal Decreto Ministeriale, lasciando alle regioni la libertà di organizzare diversamente i periodi di chiusura e autorizzandole a consentire l'applicazione di fertilizzanti organici in qualsiasi momento nel periodo invernale, perché tali periodi in cui l'applicazione è consentita non superino i 15 giorni.

71. Tuttavia, il Decreto Ministeriale attua numerose previsioni della direttiva, per esempio l'articolo 5, paragrafo 4, e l'allegato III, che richiedono l'introduzione di periodi in cui l'applicazione al terreno di certi tipi di fertilizzanti è proibita.
72. Gli aspetti problematici riguardano la durata del periodo di divieto e il periodo di applicazione.
73. Per quanto riguarda il primo aspetto, sebbene la direttiva non stabilisca la durata del periodo di divieto continuativo, richiede però che il periodo sia sufficientemente lungo, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili nonché delle condizioni fisiche, geologiche e climatologiche di ciascuna regione.
74. La Commissione considera che la riduzione del periodo, attuata attraverso il parere del Ministro dell'Agricoltura, determina che i divieti esistenti di applicazione al terreno non siano più efficaci perché il periodo è semplicemente troppo breve per garantire che il divieto produca il risultato perseguito. La Commissione è giunta a tale conclusione, basandosi sulle Raccomandazioni del 2011, che prevedono un divieto continuativo per un periodo considerevolmente più lungo in ragione delle aree pedoclimatiche in cui si trova l'Italia.
75. Inoltre, nel caso descritto nella denuncia l'applicazione di letame è avvenuta in periodo in cui non avrebbe dovuto essere applicato alcun fertilizzante, segnatamente dopo la fine o prima dell'inizio del periodo vegetativo.
76. La Corte ha già dichiarato che l'importanza delle previsioni menzionate nell'allegato II A della direttiva nitrati deve essere valutata sulla base di criteri obiettivi quali le caratteristiche geologiche e climatiche di ogni regione. Ciò vale anche per quanto previsto dall'allegato III, punto 1, sub 1), dal momento che questa disposizione ha lo stesso scopo di quella sulle buone pratiche.
77. Il Decreto Ministeriale rende operative talune previsioni della direttiva, creando un sistema che garantisce che gli obiettivi della direttiva siano raggiunti. Il parere del Ministro dell'Agricoltura crea, *de facto*, un sistema di regole concorrenti che svuota di qualsiasi significato il Decreto Ministeriale.
78. Nel fare ciò dovrebbe, per lo meno, affidarsi alle più recenti prove scientifiche per dimostrare che la riduzione del periodo di divieto continuativo non impedisce la realizzazione dell'efficace prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque causato da fonti agricole, cioè il conseguimento dell'obiettivo della direttiva.
79. Di conseguenza, i programmi di azione che ignorano la necessità di un periodo di divieto continuativo di lunghezza sufficiente a conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva, in assenza di qualsiasi prova scientifica, non sono solo contrari al Decreto Ministeriale adottato per rendere operativa la direttiva, ma anche alla direttiva stessa.

80. L'Italia non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato III, punto 1, sub 1), della direttiva nitrati, in quanto il parere del Ministro dell'Agricoltura attribuisce alle regioni un margine di discrezionalità eccessivamente ampio nel derogare alle previsioni sulla necessità di un periodo di divieto continuativo di durata sufficiente a conseguire gli obiettivi della direttiva, in assenza di qualsiasi prova scientifica del contrario.
81. Per questi motivi, l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 4, nelle regioni il cui programma d'azione prevede tale flessibilità e, segnatamente Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto.

VII Mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 10 entro i termini fissati dalla direttiva

82. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce. I contenuti di tale relazione sono descritti nell'allegato V alla direttiva e riguardano i risultati del monitoraggio che, a loro volta, sono di grande importanza per la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e per stabilire la necessità di misure aggiuntive o azioni rafforzate. In altre parole la relazione rappresenta uno strumento che consente alla Commissione di valutare se gli Stati membri stanno applicando correttamente la direttiva per quanto riguarda, tra l'altro, la designazione di zone vulnerabili ai nitrati e l'adozione nei programmi d'azione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi della direttiva.
83. Come menzionato in precedenza nel testo, le conclusioni che la Commissione ha raggiunto nella lettera di messa in mora complementare si basano su dati contenuti nel periodo 2012-2015, integrati da dati contenuti in comunicazioni successive riguardanti regioni specifiche. L'Italia non ha presentato la relazione per il periodo 2016-2019 entro il termine fissato dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva.
84. Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che l'Italia è in violazione dell'articolo 10 della direttiva, in quanto non ha presentato la relazione menzionata in tale articolo entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento, e cioè il periodo 2016-2019.

VIII- Conclusioni

Di conseguenza la Commissione europea dopo aver posto la Repubblica italiana in condizione di presentare osservazioni con lettera di costituzione in mora dell'8 Novembre 2018 (ref. SG(2018) D/20243), e tenuto conto delle risposte del governo italiano dell'11 marzo 2019 (INF(2019)117095), 16 aprile 2019 (INF(2019)117405), 20 maggio 2019 (INF(2019)117624), 31 luglio 2019 (INF (2019)117853), 2 ottobre 2019 (INF(2019)118194), 19 novembre 2019 (INF(2019)118316), 20 dicembre 2019 (INF(2019)118513, 19 febbraio 2020 (INF(2020)118795) e 7 luglio 2020 (INF(2020)119284, ritiene che la Repubblica italiana non abbia ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6, e dall'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

La Commissione invita il Suo governo, conformemente all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmetterle osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

